

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

del 12 giugno 1998 (Stato 3 agosto 2003)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visti gli articoli 4 e 22 dell'ordinanza dell'8 giugno 1998¹ sulle dichiarazioni,
ordina :

Capitolo 1: Oggetto e simboli

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola le modalità di controllo delle indicazioni della quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (imballaggi preconfezionati) e stabilisce le quantità nominali autorizzate di determinati imballaggi preconfezionati.

Art. 2 Simboli

Nella presente ordinanza i simboli seguenti significano:

- D : la quantità nominale indicata sull'imballaggio preconfezionato
- P : il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato
- T : lo scarto per difetto tollerato (valore assoluto) per un imballaggio preconfezionato (secondo l'art. 20 dell'ordinanza sulle dichiarazioni)
- n : il numero di imballaggi preconfezionati già controllati
- F = $P - D$: lo scarto fra il contenuto effettivo e la quantità nominale di un imballaggio preconfezionato (valore negativo, se il contenuto effettivo è troppo basso)
- SF(n) la somma algebrica degli scarti F misurati su n
- $c_T(n)$ il numero massimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n, possono presentare uno scarto F superiore allo scarto T
- $N_+(n)$ il numero minimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n, devono presentare uno scarto F pari a zero o positivo

Capitolo 2: Controlli

Sezione 1: Luogo e data del controllo per campionamento

Art. 3

¹ Il controllo per campionamento avviene alla catena di produzione o nel luogo in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.

² La persona incaricata del controllo (verificatore) stabilisce il luogo e la data del controllo.

Sezione 2: Partita

Art. 4 Determinazione della partita

¹ Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale prelevare il campionamento.

² Per costituire la partita, prende unicamente imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale e dello stesso tipo che sono stati prodotti nello stesso modo e nello stesso luogo.

³ In occasione del controllo, l'azienda deve mostrare spontaneamente al verificatore tutti i locali dove sono prodotti o immagazzinati gli imballaggi preconfezionati da controllare. In caso di accatastamento compatto, deve presentare un piano di accatastamento per garantire che il campionamento avvenga secondo il principio della scelta a caso.

Art. 5 Numero di unità della partita

¹ Se il controllo è eseguito alla catena di produzione, il numero di unità della partita coincide con la produzione oraria massima della catena di produzione.

² Negli altri casi, il numero di unità della partita è al massimo di 10 000 imballaggi preconfezionati.

Sezione 3: Campionamento

Art. 6 Numero di campioni

¹ Se la partita è costituita da più di 100 unità, il verificatore sceglie a caso 27 campioni, di cui 2 fungono da riserva. I campioni di riserva servono unicamente per sostituire campioni che non possono più essere misurati a causa di un errore di manipolazione commesso al momento del controllo.

² Se la partita è costituita da un numero di unità compreso fra 21 e 100, il verificatore sceglie a caso 13 campioni.

³ Se la partita è costituita da un numero di unità non superiore a 20, il verificatore controlla che ogni imballaggio preconfezionato soddisfi le esigenze di cui all'articolo 20 dell'ordinanza sulle dichiarazioni.

Art. 7 Prelievo del campionamento

¹ Il verificatore preleva il necessario numero di campioni secondo il principio della scelta a caso.

² Su richiesta, può procedere per estrazione a sorte.

³ In entrambi i casi il prelievo deve essere distribuito su tutta la partita.

⁴ In occasione del controllo, se necessario, l'azienda fornisce al verificatore assistenza tecnica.

Sezione 4: Determinazione del contenuto effettivo

Art. 8 Principio

¹ Al fine di determinare il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati distruggendone il meno possibile, il verificatore procede, se possibile, partendo dal peso lordo. A tale scopo, può utilizzare la tara soltanto se è adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 9.

² Se non può procedere partendo dal peso lordo, il verificatore misura:

- a. il peso netto, se il contenuto effettivo è indicato in peso;
- b. il peso netto o il volume netto, se il contenuto effettivo è indicato in volume.

Art. 9 Tara determinante

Il verificatore può servirsi della tara per procedere alla misurazione del peso lordo unicamente se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- a. la tara del primo campione misurato non è superiore al 30 per cento del valore T; in tal caso la tara determinante corrisponde alla tara del primo campione;
- b. la differenza fra il valore più piccolo e più grande della tara dei primi 5 campioni misurati non è superiore al 40 per cento del valore T; in tal caso la tara determinante corrisponde alla tara media dei primi 5 campioni.

Sezione 5: Svolgimento del controllo

Art. 10 Modulo

Il verificatore annota i risultati delle misurazioni e i dati concernenti la partita sul rispettivo modulo².

Art. 11 Numerazione degli imballaggi preconfezionati

Il verificatore numera nell'ordine di prelievo gli imballaggi preconfezionati del campionamento. Per le partite con più di 100 unità, gli imballaggi preconfezionati con i numeri 7 e 17 sono i campioni di riserva.

Art. 12 Misurazioni

¹ Il verificatore misura il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati nell'ordine specificato sul modulo, calcola per ognuno di essi la somma SF/T e riporta sul grafico il punto corrispondente.

² Il verificatore misura la tara del primo imballaggio preconfezionato e stabilisce se la condizione di cui all'articolo 9 lettera a è adempiuta; in caso affermativo, prosegue il controllo misurando il peso lordo.

³ Se la condizione di cui all'articolo 9 lettera a non è adempiuta, il verificatore misura la tara dei quattro imballaggi preconfezionati seguenti e stabilisce se la condizione di cui all'articolo 9 lettera b è adempiuta; in caso affermativo, prosegue il controllo misurando il peso lordo.

⁴ Se nessuna delle due condizioni di cui all'articolo 9 è adempiuta, il verificatore effettua il controllo conformemente all'articolo 8 capoverso 2.

⁵ Il controllo è interrotto non appena dà un risultato positivo o negativo.

Art. 13 Altri controlli

Il verificatore controlla inoltre che gli imballaggi e le iscrizioni siano conformi alle prescrizioni dell'ordinanza sulle dichiarazioni.

Sezione 6:

Risultato del controllo e procedura in caso di non conformità della partita

Art. 14 Conformità della partita

¹ Una partita con un numero di unità superiore a 100 è considerata conforme se il risultato del controllo è positivo, vale a dire se il punto che rappresenta la somma

² I moduli possono essere richiesti all'Ufficio federale di metrologia, Lindenweg 50, 3084 Berna-Wabern (<http://www.metas.ch/metasweb>).

SF/T si trova al disopra della retta AD o sulla stessa, D compreso, e se nessuna delle condizioni di cui all'articolo 15 capoverso 1 è adempiuta.

² Una partita con un numero di unità compreso fra 21 e 100 è considerata conforme se il risultato del controllo è positivo, vale a dire se il punto che rappresenta la somma SF/T si trova al disopra della retta AED o sulla stessa, D compreso, e se nessuna delle condizioni di cui all'articolo 15 capoverso 2 è adempiuta.

Art. 15 Non conformità della partita

¹ Una partita con un numero di unità superiore a 100 è considerata non conforme se il risultato del controllo è negativo, vale a dire se:

- a. in funzione di n, il numero di imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto F superiore allo scarto T supera il numero massimo $c_T(n)$ indicato nella tabella seguente;

Tabella

Numero di imballaggi preconfezionati già controllati n	$c_T(n)$	$N_+(n)$
1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	2	0
5	2	0
6	2	0
7	2	0
8	2	0
9	3	1
10	3	1
11	3	1
12	3	2
13	3	2
14	3	3
15	3	3
16	3	3
17	3	4
18	4	4
19	4	5
20	4	5
21	4	5
22	4	6
23	4	6
24	4	6
25	4	7

- b. in funzione di n , il numero di imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto F pari a zero o positivo è inferiore al numero minimo $N_{\pm}(n)$ indicato nella tabella precedente; oppure
- c. il punto che rappresenta sul grafico la somma SF/T si trova al di sotto della spezzata BCD o sulla stessa, D escluso.

² Una partita con un numero di unità compreso fra 21 e 100 è considerata non conforme se il risultato del controllo è negativo, vale a dire se:

- a. il punto che rappresenta sul grafico la somma SF/T si trova al di sotto della spezzata BCD o sulla stessa, D escluso; oppure
- b. il controllo è ultimato soltanto al 13esimo imballaggio preconfezionato e il numero degli imballaggi che presentano uno scarto F positivo è inferiore a quattro.

³ Rimane salvo l'articolo 16.

Art. 16 Secondo controllo

¹ Se il controllo eseguito ha fornito un risultato negativo e se una parte delle misurazioni è stata effettuata unicamente in base al peso lordo, l'azienda controllata può esigere che gli imballaggi preconfezionati dello stesso campionamento siano aperti e che sia misurato il loro peso o volume netto.

² In tal caso, il verificatore effettua un secondo controllo in base al peso o volume netto. Il nuovo risultato è determinante.

Art. 17 Procedura in caso di non conformità della partita

¹ Se anche il risultato del secondo controllo è negativo, deve essere effettuato, presso l'azienda in questione ed entro sei mesi, un ulteriore controllo su un'altra partita possibilmente dello stesso prodotto.

² Se il risultato di tale ulteriore controllo è ancora negativo, il verificatore apre tutti gli imballaggi preconfezionati e i campioni di riserva del campionamento che non sono ancora stati aperti e registra a verbale i risultati.

³ Il verificatore sporge denuncia penale contro l'azienda controllata.

Capitolo 3:³...

Art. 18

...

³ Abrogato dal n. I dell'O du DFGP del 3 giu. 2003 (RU **2003** 1762).

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFGP del 25 ottobre 1972⁴ sulle dichiarazioni è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.

⁴ [RU 1972 2750, 1978 2078, 1983 1055 art. 15 cpv. 3, 1986 1929]

